

a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Per una compiuta disamina del quadro normativo di riferimento per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 1998, occorre tener presente anche i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenze di rilevante implicazione finanziaria.

Con sentenza n. 495 del 29/31 dicembre 1993 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.

Con sentenza n. 240 dell'8/10 giugno 1994 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva dal 1° ottobre 1983 il diritto all'integrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati dalla citata disposizione - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla

data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica.

In materia di attuazione delle citate sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 si cita nuovamente la legge 23 dicembre 1996, n. 662 la quale, all'articolo 1, comma 181, come modificato dall'articolo 3 bis della legge 28 marzo 1997 n. 140, stabilisce che il pagamento degli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato in contanti in sei annualità.

Il comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662/1996, come modificato dall'articolo 3 bis della legge n.140/1997, dispone che il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione al trattamento minimo è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 non concorrono né gli interessi legali né la rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità di arretrati sono corrisposti gli interessi maturati, dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento, sull'intero ammontare degli arretrati.

A conclusione della presente disamina, si cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 2333 del 16 gennaio/17 marzo 1997 con la quale la Suprema Corte si è pronunciata in ordine alle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di ripetizione di indebiti.

La citata legge n. 662, all'articolo 1, commi da 260 a 265, ha introdotto una particolare disciplina per il recupero delle somme percepite indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, a titolo di prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche e di trattamenti di famiglia. Le predette disposizioni si riferiscono agli indebiti pagamenti effettuati in periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e per i quali sussista ancora azione di ripetibilità in quanto non prescritti.

Con la citata sentenza n. 2333 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la disciplina dettata dalla legge n. 662 sostituisce, per le prestazioni erogate indebitamente entro il 31 dicembre 1995, le disposizioni dell'articolo 80, terzo comma, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422, dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché degli articoli 6 e 8 della legge 14 novembre 1983, n. 638, stabilendo la ripetibilità o meno dell'indebito a seconda del reddito imponibile IRPEF conseguito dai pensionati nell'anno 1995, salvo i casi di dolo.

Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.

A norma della stessa legge il recupero deve essere

non integrata. Nel caso che l'integrazione al minimo, dapprima concessa, sia stata successivamente revocata, i termini di decadenza decorrono dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio di previsione dell'anno 1998 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri si riassume in:

- 2.423 mld. di ENTRATE;
- 11.032 mld. di USCITE;
- 8.609 mld. di DISAVANZO ECONOMICO;
- 104.041 mld. di DISAVANZO PATRIMONIALE.

I valori di sintesi appena indicati conseguono a valutazioni previsionali delle varie poste di bilancio effettuate sulla base del quadro normativo di riferimento, di cui in appendice si riporta l'evoluzione, e di indicazioni sulle tendenze dei fenomeni macro-economici che verosimilmente influenzeranno l'attività della Gestione nel corso dell'esercizio 1998.

Prima di procedere all'illustrazione delle poste più significative del bilancio, nella tabella che segue, si riportano in forma aggregata, i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite previste per il 1998 raffrontati con i corrispondenti risultati ipotizzati per il 1997 - previsioni originarie ed aggiornate - ed accertati per il 1996;
- alla situazione patrimoniale accertata per il 1996 e presunta per il 1997 e 1998.

Ai fini di una corretta lettura, comparazione e valutazione degli andamenti temporali degli aggregati delle entrate e delle uscite si evidenzia l'opportunità, per l'anno 1997, di fare riferimento alle previsioni aggiornate attesi i mutamenti intervenuti nel "QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO" e nel "QUADRO MACRO-ECONOMICO" rispetto agli elementi ipotizzati per l'elaborazione delle previsioni originarie.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 1997		PREVENTIVO
	1996	originario	aggiornato	1998
		(in miliardi di lire)		
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:				
Disavanzo patrimoniale.....	-77.128	-86.087	-86.427	-95.432
ENTRATE:				
Contributi a carico degli iscritti.....	1.764	1.790	1.782	1.812
Quote di partecipazione degli iscritti.....	60	115	69	68
Poste correttive e compensative di uscite.....	239	334	301	313
Entrate non classificabili in altre voci.....	34	19	23	27
Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS.....	...	0	0	0
Trasferimenti dalla GIAS.....	206	186	202	201
Canone d'uso netto per immobili strumentali.....	2	2	1	2
Prelievi da accantonamenti e fondi.....	344	0	0	0
TOTALE DELLE ENTRATE.....	2.649	2.446	2.378	2.423
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	8.706	10.328	9.209	9.600
Trasferimenti passivi.....	12	10	10	9
Spese di amministrazione.....	335	391	347	349
Oneri finanziari.....	2.759	820	1.668	897
Poste correttive e compensative di entrate.....	112	112	113	113
Uscite non classificabili in altre voci.....	2	2	4	2
Trasferimenti ad altre Gestioni dell'INPS.....	1	1	...	...
Oneri tributari.....	2	...	2	1
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	6	0	0	0
Svalutazione e deprezzamenti.....	13	64	30	61
TOTALE DELLE USCITE.....	11.948	11.728	11.383	11.032
RISULTATO DI ESERCIZIO:				
Disavanzo di esercizio.....	-9.299	-9.282	-8.005	-8.609
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Disavanzo patrimoniale.....	-86.427	-95.369	-95.432	-104.041

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI - Sono stati valutati in 1.812 miliardi, di poco superiore al gettito contributivo dell'esercizio precedente, quantificato in misura aggiornata in 1.782 miliardi.

Le valutazioni previsionali sono state basate sull'applicazione del Decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 24 della legge 8 agosto 1995, n. 335, analizzato nell'appendice normativa allegata, che ha provveduto a rimodulare le fasce di reddito e a variare l'aliquota contributiva.

Peraltro, in mancanza del previsto decreto ministeriale da emanarsi per il 1998, la predetta previsione è stata effettuata sulla base di un reddito medio convenzionale giornaliero di poco superiore a quello stabilito con decreto ministeriale del 15 luglio 1997 per il 1997 che, come noto, risulta determinato in lire 72.251.

La previsione comprende il contributo aggiuntivo del 2% previsto dall'articolo 12, ultimo comma, della precitata legge n. 233/1990, per far fronte agli oneri derivanti dall'erogazione delle pensioni ai superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri deceduti anteriormente al 2 maggio 1969 e il contributo addizionale di cui alla legge n. 160 del 1975, già soppresso dalla legge n. 233/1990 e ripristinato, a decorrere dal 1991, dall'articolo 13 della legge n. 405/1990. Quest'ultimo contributo, per il 1997, è stato determinato in lire 900 giornaliero (per 156 giornate all'anno).

Il gettito contributivo tiene conto delle aliquote ridotte previste per gli iscritti di età inferiore ai 21 anni e per le imprese ubicate nei territori montani o in zone svantaggiate. L'ammontare di tali agevolazioni risulta evidenziato sotto la voce "Trasferimento dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali".

L'analisi dei predetti contributi viene fornita nell'allegato n. 5, ove risulta anche l'ammontare del contributo di maternità di cui alla legge n. 546/1987, previsto nella misura di lire 18.000 annue per iscritto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Si prevede un gettito complessivo di 68 miliardi (allegato n. 6). Attengono, essenzialmente, ai contributi volontari (16 miliardi) determinati secondo la normativa prevista all'articolo 10 della predetta legge n. 233/1990, e ai valori di riscatto per periodi scoperti di assicurazione (40 miliardi).

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE - Previste in 313 miliardi, attengono quasi interamente ai recuperi di prestazioni derivanti da situazioni indebite conseguenti a liquidazioni di nuove pensioni a beneficio di bititolari.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Valutate complessivamente in circa 27 miliardi, riguardano prevalentemente le sanzioni civili, come si evince dall'allegato n. 7 ove risultano analizzate.

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI - Valutati in 201 miliardi si riferiscono, principalmente, alla copertura del minor gettito contributivo derivante dalle agevolazioni concesse per legge agli iscritti della categoria per le aziende agricole situate in comuni montani e nelle zone svantaggiate o per particolari categorie di lavoratori. L'importo complessivo comprende, altresì, l'eccedenza del contributo dello Stato per assegni familiari agli autonomi agricoli (51 miliardi), che viene trasferito alla Gestione ai sensi dell'art. 28, 2° comma, della legge n. 88/1989.

SPESE PER PRESTAZIONI - Ammontano complessivamente a 9.600 miliardi con un incremento del 4,25 per cento rispetto a quanto previsto per l'esercizio precedente; sono costituite quasi totalmente da rate di pensione il cui ammontare (9.570 miliardi) risente degli effetti dell'articolo 37 della legge n. 88/1989, in base al quale vengono posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali gli oneri pensionistici ritenuti non previdenziali.

L'ammontare di tali oneri risulta tuttavia condizionato dal concorso dello Stato agli oneri della predetta Gestione assistenziale annualmente fissato con la legge finanziaria.

Nelle more della definizione della legge finanziaria, per l'anno 1998 l'importo, che la Gestione coltivatori diretti mezzadri e coloni pone a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ammonta a 8.672 miliardi; esso risulta

analizzato, per tipo di intervento, nell'ambito dell'allegato n. 8.

L'onere pensionistico complessivo previsto presenta un incremento rispetto all'esercizio precedente di 391 miliardi da attribuire, considerata la diminuzione del numero delle pensioni, all'aumento dei valori medi delle stesse, sui quali incide l'aumento a titolo di perequazione automatica previsto sulla base dell'adeguamento al costo della vita, con cadenza annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1998 nella misura dell'1,8 per cento.

Per una valutazione dell'andamento degli oneri pensionistici degli ultimi due esercizi, si riportano, di seguito, il numero, l'importo annuo e l'importo medio delle pensioni che si presumono vigenti alla fine degli anni 1997 e 1998.

**NUMERO E IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI
CHE SI PRESUMONO VIGENTI ALLA FINE DEL 1997 E DEL 1998**

CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO (1)	
		ANNUO (in milioni)	MEDIO (in lire)
1997 (Vecchiaia)Invalidità (Superstiti)	878.500	9.721.569	11.066.100
	799.600	6.932.292	8.669.700
	428.800	2.144.043	5.000.100
	Complesso	2.106.900	18.797.904
1998 (Vecchiaia)Invalidità (Superstiti)	891.900	10.199.055	11.435.200
	759.300	6.766.350	8.911.300
	432.500	2.244.243	5.189.000
	Complesso	2.083.700	19.209.648

(1) Comprende gli oneri a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui alla legge n. 88/1989.

TRASFREIMENTI PASSIVI - Sono stati stimati globalmente in 9 miliardi e si riferiscono, essenzialmente, come analizzati nell'allegato n. 9, agli oneri per contribuzioni a favore dello Stato (già destinate all'ONPI) e a contribuzioni a favore degli altri Enti.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - La previsione ammonta a 349 miliardi, di poco superiore al dato aggiornato relativo al 1997 (347 miliardi), e rappresenta la quota parte delle spese rilevate complessivamente dall'Istituto e ripartite fra le Gestioni amministrate in base ai criteri previsti dall'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

ONERI FINANZIARI - Ammontano a 897 miliardi e riguardano essenzialmente gli interessi passivi maturati sul conto corrente che la Gestione intrattiene con l'INPS, considerata la gratuità delle anticipazioni provenienti dalla Tesoreria. I predetti rapporti di conto corrente sono stati regolati al saggio di interesse del 4,9 per cento, fissato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1367 del 14 ottobre 1997, secondo i criteri previsti dall'art. 34 del vigente Regolamento di contabilità.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE - Determinate in 113 miliardi, si riferiscono, essenzialmente, ai rimborsi di contributi che verranno presumibilmente concessi nel corso dell'anno 1998, (allegato n. 10).

SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI - Previsti in 61 miliardi al fine di ragguagliare il Fondo svalutazione crediti contributivi al 26,5 per cento dell'ammontare dei crediti contributivi risultanti alla fine del 1998.

RISULTATO DI ESERCIZIO - Sulla base delle valutazioni effettuate, che si riassumono in 2.423 miliardi di entrate e in 11.032 miliardi di uscite, la gestione dell'esercizio 1998 dovrebbe chiudersi con un disavanzo economico di 8.609 miliardi.

Per effetto di tale risultato, il deficit patrimoniale alla fine del 1998 passa da 95.432 a 104.041 miliardi.

IL DIRETTORE GENERALE



IL DIRETTORE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA

